

CONTRIBUTO DI 200 EURO PER L'ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER

Il contributo è destinato ai cittadini italiani di età non superiore ai venticinque anni compiuti nel corso dell'anno 2007 e che risultano titolari di uno rapporti di lavoro con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o contratto di lavoro a progetto.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 Giugno 2007

Criteria e modalità per la concessione di contributi per l'acquisto dei PC da parte di collaboratori coordinati e continuativi e di collaboratori a progetto, in attuazione dell'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista ... omissis ...

decreta:

Art. 1. - Beneficiari, oggetto ed ammontare del contributo

1. Soggetti destinatari dei benefici di cui al presente decreto (di seguito: "beneficiari") sono **i cittadini italiani residenti in Italia ed iscritti all'Anagrafe tributaria di età non superiore ai venticinque anni compiuti nel corso dell'anno 2007, che risultano titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro:**

a) **contratto di collaborazione coordinata e continuativa** ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) **contratto di lavoro a progetto** ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attuativo della legge delega 14 febbraio 2003, n. 30.

2. **Il requisito della titolarità di uno dei contratti** di cui al comma 1 **deve essere posseduto all'atto dell'acquisto del PC. In deroga** alla disposizione di cui al precedente periodo possono accedere al contributo anche i titolari di un contratto scaduto nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai beneficiari che acquistano un PC di qualsiasi prezzo, marca e tipo, avente la configurazione di cui al comma 4, **e' concesso all'atto dell'acquisto un contributo di 200 euro**.

4. Al fine del contributo di cui al presente decreto per "PC" si intende un insieme di componenti elettroniche, dotato di certificato di garanzia e di assistenza tecnica e costituito dai seguenti elementi:

a) **un'unità centrale e unità disco rigido interno;**

b) **una scheda di gestione dell'audio e del video;**

c) **un dispositivo di connessione e periferiche (video, tastiera, mouse);**

d) **un lettore CD Rom o DVD;**

e) **un sistema operativo adatto ad ospitare software applicativi di produttività o gestionali;**

f) **la predisposizione per l'accesso ad internet (modem ovvero scheda di rete).**

5. Il PC deve essere dotato della certificazione di qualità ISO 9001.2, nonché della certificazione rilasciata dal produttore ovvero dal distributore del sistema operativo, per il sistema operativo pre-installato.

6. Il contributo è concesso anche in caso di acquisto di una parte del sistema operativo, purché comprendente almeno gli elementi di cui alle lettere a), e) ed f), del comma 4.

7. Per il conseguimento del contributo l'acquisto del PC deve essere effettuato e registrato dal rivenditore sul sito internet di cui all'art. 3, comma 1, entro il 31 dicembre 2007.

Art. 2. - Modalita' di conseguimento del contributo

1. I beneficiari che intendono conseguire il contributo devono recarsi presso uno dei rivenditori che aderiscono all'iniziativa nelle forme previste all'art. 3, comma 1.

2. I beneficiari sono tenuti ad **esibire al rivenditore il proprio tesserino di codice fiscale ovvero la tessera sanitaria** rilasciata dall'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' **la carta di identita' o altro valido documento di riconoscimento** ai fini della identificazione personale ed **a fornire gli estremi del contratto di lavoro indicando i dati del datore di lavoro**.

3. Il rivenditore inserisce le informazioni nei campi appositamente predisposti sul foglio elettronico di prenotazione vendita, presente sul sito di cui all'art. 3, comma 1, attendendo il riscontro in tempo reale per l'assenso alla vendita e la successiva stampa automatica del modulo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.

4. Il beneficiario sottoscrive il modulo di dichiarazione sostitutiva relativa alla sua condizione di lavoro necessaria per l'ottenimento del contributo e lo consegna al rivenditore.

5. Il rivenditore invia con cadenza mensile al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, per posta e in busta chiusa, i moduli di dichiarazione associati alle transazioni di vendita effettuate, allegando a ciascuno modulo la fotocopia del documento di riconoscimento del beneficiario.

6. Il contributo viene corrisposto mediante una riduzione dell'importo di cui all'art. 1, comma 1, dal prezzo complessivo di acquisto del PC, IVA inclusa, al netto di ogni eventuale sconto commerciale.

Art. 3. - Adempimenti a carico del rivenditore

... omissis ...

Art. 7. - Revoca del contributo

1. Nel caso in cui risulti che la concessione dei contributi erogati ai sensi del presente decreto e' stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali effettuate dal beneficiario o dal rivenditore, il Dipartimento del tesoro, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, revoca il contributo e **trasmette i relativi atti all'Autorita' giudiziaria**. Il contributo viene altresì revocato nel caso in cui il beneficiario non ottemperi alla richiesta dell'Amministrazione di esibire l'originale del contratto di lavoro o di trasmetterne copia autenticata secondo le forme di legge.

2. **La revoca del contributo comporta l'obbligo di rimborsare all'erario**, entro i termini fissati dal provvedimento di revoca, **l'intero ammontare percepito**, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai "prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati", oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.

3. Nel caso in cui l'obbligato non ottemperi al versamento, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo, i sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2007

Il Ministro: Padoa Schioppa